

IN QUESTA EDIZIONE



1. L'invio telematico dei corrispettivi e i relativi esoneri temporanei
2. Le principali novità di carattere fiscale del Decreto Crescita
3. La cessione del credito spettante per interventi di riqualificazione energetica
4. L'invio dei bollettini di pagamento dell'imposta municipale IMU/IMI

1

L'invio telematico dei corrispettivi e i relativi esoneri temporanei

Per soggetti IVA

Dall'01.01.2020 vige l'obbligo generalizzato della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dai registratori di cassa dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo è stato anticipato all'01.07.2019 a coloro che nell'anno 2018 hanno superato il volume d'affari complessivo (anche da fatture) ai fini IVA di Euro 400.000,00.

Ai fini di verificare il superamento o meno del volume d'affari ai fini IVA basta rilevare l'importo indicato nel rigo VE50 del modello IVA 2019; qualora tale importo risulta essere superiore a Euro 400.000,00, l'obbligo scatta già dal primo luglio 2019. Per volume d'affari si intende il volume cumulativo di tutte le attività economiche effettuate da un particolare soggetto nel 2018. I soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018, devono raggiungere ad anno il volume d'affari ivi conseguito, mentre i soggetti che iniziano nel 2019 la loro attività economica dovranno procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi solamente dal 2020.

Ai nostri clienti che – in conseguenza del superamento del predetto limite nell'anno 2018 - dovranno procedere già a partire dal primo luglio 2019 con i predetti adempimenti,

consigliamo di voler adeguare i propri registratori di cassa o di acquistare i nuovi registratori telematici (se prima i corrispettivi venivano attestati unicamente tramite ricevute fiscali senza avere un registratore di cassa) tramite gli appositi centri di assistenza autorizzati per registratori di cassa e di poter definire con questi in tempo utile la tempistica per l'implementazione del nuovo sistema, ma anche al fine di poter testare il funzionamento del nuovo sistema e l'integrazione del medesimo nel proprio sistema amministrativo/contabile. Una volta che i registratori di cassa siano forniti o adattati a tali nuove esigenze, si deve richiedere "l'accREDITAMENTO" presso l'Agenzia delle Entrate e solo dopo i nuovi registratori di cassa potranno essere messi effettivamente in funzione; al fine dell'ottenimento dell'accREDITAMENTO siamo a Vostra disposizione, poiché il nostro studio potrà eseguire tale accREDITAMENTO per vostro conto in veste d'intermediario autorizzato e fornirvi alla fine il codice QR, da apporre sul registratore telematico; vi invitiamo di voler contattare a riguardo il nostro consulente di riferimento presso di noi!

Particolare cautela si deve applicare nel caso in cui si utilizzi almeno tre registratori telematici per singolo punto di vendita, ove per evitare la certificazione annuale del bilancio d'esercizio e l'attestazione di conformità dei processi contabili/amministrativi da parte di una società di revisione consigliamo l'installazione di registratori telematici "stand alone", dove cioè ogni registratore telematico invia i propri dati singolarmente a fine giornata all'Amministrazione Finanziaria, così da evitare i predetti onerosi obblighi burocratici aggiuntivi. Se in base ai processi aziendali e contabili già in essere queste soluzioni "stand alone" non siano compatibili, siamo a disposizione per assisterVi nell'improntare le certificazioni contabili e procedurali a ciò necessari.

Il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019 ha individuato casi di esonero temporaneo dall'obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente i corrispettivi. In particolare è stato disposto l'esonero generalizzato per le operazioni considerate "marginali" fino al 31.12.2019; le operazioni "marginali" sono quelle di ammontare non superiori al 1% del proprio volume d'affari 2018, ossia se i corrispettivi del 2018 ammontano a meno del 1% del volume d'affari complessivo del 2019 allora si rientra in tale esonero. Queste operazioni esonerate continuano a poter essere certificate/documentate mediante il rilascio di scontrino/ricevuta fiscale come prima e non dovranno essere inviate telematicamente fino al 31.12.2019. In tale fattispecie le imprese potranno scegliere se comunque gestire telematicamente i corrispettivi di tali operazioni esonerate. I nuovi obblighi introdotti circa la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi non variano le specifiche disposizioni già in vigore per particolari attività, come le operazioni di cessione di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le operazioni di cessione di beni/prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici. Ai soggetti esercenti tali attività viene esteso solamente la citata regola dell'esonero della memorizzazione elettronica/trasmissione telematica delle attività "marginali".

Le altre ipotesi di esonero sono i seguenti:

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi	
a)	cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b)	cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;
c)	cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;
d)	cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
e)	cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
f)	prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
g)	cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;
h)	operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i)	somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
l)	prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m)	prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie - fiduciarie / società di intermediazione mobiliare;
n)	cessioni e prestazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 27 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.);

o)	prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all'art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
p)	prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l'attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q)	prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r)	prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s)	prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

Per il testo integrale del decreto del 10.05.2019 si veda il seguente link: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documents/Varie/DF_Decreto-esoneri-1.pdf.

Alla fine ricordiamo che è stato introdotto un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto/adattamento dei registratori di cassa, con un massimo di Euro 250,00 in caso di acquisto e Euro 50,00 in caso di adattamento, sempre riferito ad ogni singolo apparecchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 6899. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo prezzo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo; pertanto si prega di farci pervenire le fatture a riguardo in sede di predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2019, affinché possiamo indicare in dichiarazione dei redditi tale credito d'imposta.

Si ricorda, infine, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici (FISCONLINE o ENTRATEL) messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2

Le principali novità di carattere fiscale del Decreto Crescita

Per soggetti IVA

In seguito riportiamo le principali disposizioni fiscali del Decreto Crescita (Decreto Legge n. 34/2019), entrato in vigore in data 01.05.2019.

La reintroduzione del maxi ammortamento

Innanzitutto è stato disposto che il periodo dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 vige il cosiddetto "maxi ammortamento" (chiamato anche "superammortamento"), consistente nella maggiorazione nella misura del 30% del costo fiscalmente ammortizzabile nel caso di investimenti effettuati in beni strumentali nuovi. Il massimo investimento agevolabile è di 2,5 milioni di Euro; esclusi rimangono gli investimenti in fabbricati, in autovetture e veicoli a deducibilità limitata, in beni strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, nonché beni destinati a particolari attività (industrie manifatturiere alimentari, industrie dell'energia, gas e acqua, industrie dei trasporti e telecomunicazioni).

La riduzione dell'aliquota IRES sugli utili accantonati a riserva

A partire dal 2019 è stato introdotto una riduzione dell'aliquota IRES sul reddito d'impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserva (ad eccezione degli utili non disponibili), nei limiti dell'incremento del patrimonio netto, come segue:

Anno	Aliquota IRES
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21%
dal 2022	20,5%

Gli utili non disponibili sono quelli derivanti da processi valutativi – cioè diversi dagli utili realmente conseguiti ex art. 2433, cod. civ..

Questa agevolazione trova pertanto la prima applicazione in sede di determinazione dell'IRES afferente all'esercizio 2019.

Anche per gli imprenditori individuali e le società di persone è prevista l'agevolazione, a condizione che tengano la contabilità ordinaria per il monitoraggio degli utili imputati alle riserve di utili.

In linea generale questa agevolazione fiscale è compatibile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito e con quelli di cui all'art. 6, DPR n. 601/73 (dimezzamento dell'aliquota IRES a favore degli enti con particolari attività).

L'aumento della deducibilità IMU/IMI ai fini delle imposte dirette

L'imposta IMU/IMI è attualmente deducibile ai fini delle imposte dirette nella misura del 40%. Nel 2019 la deducibilità sale al 50%, nel 2020 al 60% rimanendo uguale anche per il 2021 e dal 2022 al 70%.

La riduzione delle imposte indirette in caso di trasferimento di fabbricati a favore di imprese di costruzione

Ai fini di incentivare il settore edile, è stato introdotto la riduzione dell'imposta di registro/ipotecaria/catastale in misura fissa di Euro 200,00 in caso di trasferimento di fabbricati a favore di imprese di costruzione che – entro 10 anni dall'acquisto – provvedono alla demolizione e ricostruzione dei fabbricati acquistati, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche.

Nel caso di non rispetto delle condizioni di cui prima, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 % delle stesse imposte.

Modifiche al regime del "patent – box"

Le modifiche introdotte dal Decreto Crescita sono finalizzate da un lato a semplificare la procedura di fruizione dell'agevolazione e dall'altro a ridurre significativamente i costi di compliance per i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria che, nel corso dei primi anni di applicazione del regime, hanno impegnato risorse e mezzi soprattutto nella predisposizione della documentazione probatoria e per l'assistenza negli accordi preventivi volti alla determinazione del reddito agevolabile da patent-box.

Proprio per superare le criticità di ordine operativo emerse in relazione alla stipulazione degli accordi preventivi, resa difficoltosa dalla complessità tecnica della materia, le nuove disposizioni stabiliscono che a partire dal periodo d'imposta in corso all'01.05.2019 i titolari di reddito di impresa che optano per il regime patent-box, potranno scegliere, in alternativa alla procedura di "ruling" (ossia di essere chiamati dall'Agenzia Entrate per il contraddittorio), di determinare in maniera autonoma e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile. A tal fine, i contribuenti devono preparare "idonea documentazione" in cui vanno indicate le informazioni necessarie per la determinazione del beneficio al fine di avere l'esimente delle sanzioni se comunque l'Amministrazione Finanziaria dovesse disconoscere in parte l'agevolazione fatta valere in Unico.

Le indicazioni operative per la predisposizione della documentazione saranno dettate da un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia che peraltro dovrà contenere anche le ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

3**La cessione del credito spettante per interventi di riqualificazione energetica**

Per tutti i clienti

È diventato possibile di cedere liberamente il credito corrispondente alla detrazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali.

I contribuenti che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta "no tax area" (cosiddetti "incapienti") possono scegliere di cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari). Tutti gli altri contribuenti, diversi dagli incapienti, possono cedere il credito ai fornitori e ad altri soggetti privati, ma non alle banche o agli intermediari finanziari.

Per "altri soggetti privati" si intendono, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti). Questi soggetti, diversi dai fornitori, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In questi casi, inoltre, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (eseguita dal contribuente titolare del diritto).

L'Agenzia delle Entrate ha reso nota la disponibilità della nuova "Piattaforma cessione crediti" attraverso il quale il destinatario/beneficiario del credito corrispondente alla detrazione spettante può comunicare all'Agenzia delle Entrate l'accettazione ovvero il rifiuto di detto credito. Solamente con l'accettazione del credito ricevuto lo stesso risulta effettivamente disponibile in capo al destinatario per il relativo utilizzo alla compensazione ovvero alla successiva cessione. Le informazioni sull'accettazione del credito da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel "Cassetto fiscale" del cedente. Dalla stessa Piattaforma è altresì possibile procedere con la comunicazione della successiva cessione del credito ricevuto.

Maggiori informazioni a riguardo si trovano anche in internet al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Agevolazioni+fiscali+per+riscparmio+energetico+it/Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico.pdf

4**L'invio dei bollettini di pagamento dell'imposta municipale IMU/IMI**

Per tutti i clienti

Al più tardi nel mese di giugno i comuni Vi manderanno i bollettini di pagamento dell'imposta municipale IMU/IMI e/o anche dell'imposta TASI. Vi chiediamo gentilmente di voler inviare al nostro consulente di riferimento quanto prima la copia di tutta la documentazione ricevuta (anche l'elenco del calcolo, ecc.) ai fini della nostra verifica circa la correttezza del calcolo e/o (qualora saremo noi a predisporre il calcolo complessivo) ai fini dell'utilizzo di queste informazioni ai fini della riconciliazione degli importi dovuti.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

 Warwick Legal Network